

## **No al risarcimento diretto se le compagnie sono in liquidazione coatta amministrativa**

*In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del CdA (Codice delle assicurazioni private) non è applicabile nel caso in cui il veicolo del presunto danneggiante che quello del danneggiato siano coperti per la RCA con compagnie di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa successivamente al sinistro.*

*N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione.*

Giudice di Pace di Pozzuoli (Na), sentenza del 11.3.2013

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell'impresa di assicurazione del presunto danneggiato alla luce dell'art. 149<sup>1</sup> del D.L.vo 209/05 (Risarcimento diretto).

La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalso l'attore (art. 149<sup>2</sup> del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Così recita:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

<sup>2</sup> Si veda la nota n. 1.

<sup>3</sup> Così recita:

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventantaquattro virgola settantotto;

Nel caso di specie, detta procedura non è applicabile in quanto il veicolo antagonista al momento del sinistro era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon che, al momento dell'instaurato procedimento era in liquidazione coatta amministrativa.

La disciplina del sistema di risarcimento diretto, così come prevista dall'art. 149<sup>4</sup> del Cda e dall'art. 13 del D.P.R. 254/06 L'art. 149 del CdA citato, prescrive che:

- L'impresa di assicurazione del danneggiato, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime; (comma 3 art. 149<sup>5</sup> CdA)

- L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto; (comma 6 art. 149<sup>6</sup> CdA);

- Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto (comma 1 art. 13 Dpr 254/06).

E' evidente, quindi, l'inapplicabilità del sistema risarcitorio sopra descritto alla fattispecie de qua.

Il motociclo del presunto responsabile civile, al momento del sinistro oggetto di causa era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, quest'ultima non rientra più nel novero delle Compagnie di assicurazioni facenti parte del sistema CARD.

L'ANIA (Associazione nazionale imprese di assicurazioni), con circolare prot. n.0111 dell'1/4/10, ha comunicato che:

- con Decreto Ministeriale del 29 marzo 2010 la Ipsilon Assicurazioni S.p.A. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Per effetto di tale provvedimento, ai sensi dell'art. 7.1. della normativa convenzionale, Ipsilon Assicurazioni Spa decade automaticamente dallo stato di impresa partecipante alla CARD con effetto dal giorno stesso del suddetto Provvedimento. Da tale data i sistemi informatici che gestiscono i sinistri CARD non accettano più denunce di sinistro relativamente a sinistri che vedano coinvolti veicoli assicurati presso Ipsilon.

---

*b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.*

*2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.*

*3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.*

*4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.*

*5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.*

*6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.*

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 1.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 1.

<sup>6</sup> Si veda la nota n. 1.

Tale situazione comporta la conseguente inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto (Art. 149<sup>7</sup> del Codice delle Assicurazioni) e di quella relativa al risarcimento dei terzi trasportati (Art. 141<sup>8</sup> del Codice delle Assicurazioni) per tutti i sinistri che, a partire dal 29 marzo 2010, vedano coinvolti, sia in veste di responsabile che di danneggiato, veicoli in copertura presso Progress.

I sinistri già liquidati dalle imprese gestinarie per conto della Ipsilon prima del provvedimento di l.c.a. e non più rimborsabili da quest'ultima attraverso la stanza di compensazione saranno oggetto di diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'articolo 283<sup>9</sup>, comma 5 del Codice delle assicurazioni.

I sinistri con responsabilità Ipsilon non ancora liquidati o denunciati successivamente al provvedimento di l.c.a. risulteranno di competenza delle imprese designate per territorio per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Pertanto, all'istante è consentito solo attivare la procedura di cui all'art. 283<sup>10</sup>, comma 1, lettera c) citando in giudizio il presunto responsabile civile, il

---

<sup>7</sup> Si veda la nota n. 1.

<sup>8</sup> Così recita:

1. *Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.*

2. *Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.*

3. *L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.*

4. *L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.*

<sup>9</sup> Così recita:

1. *Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:*

a) *il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;*

b) *il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;*

c) *il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;*

d) *il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;*

d bis) *il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'art. 1, comma 1, lettera fff), numero 4 bis, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;*

d ter) *il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.*

2. *Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto, per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.*

3. *Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d bis) e d ter), (3) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.*

5. *Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 258, comma 4, lettera a).*

*L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.*

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 9.

Commissario Liquidatore della Spa Ipsilon in Lca e l'Impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto della CONSAP-FGVS.

La novità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in considerazione che la convenuta Società non ha operato nella fase stragiudiziale secondo il dettato della norma comunicando all'attore di non poter provvedere alla liquidazione del danno per non essere operante la procedura di indennizzo diretto.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. nei confronti della S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la domanda inammissibile;
- 2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
- 3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 11 marzo 2013.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)